

l'onorevole Morini, di diecigiorni; l'onorevole Arese, di un mese. Per motivi di salute, l'onorevole Davicini, di 15 giorni; l'onorevole Razzaboni, di 10 giorni. Per causa di servizio, l'onorevole Serafini, di un mese.

(Questi congedi sono accordati.)

La Giunta elettorale, avendo verificato non esservi proteste nei processi verbali delle elezioni dei collegi di Jesi e di Fabriano, e concorrere negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarate valide le elezioni medesime, cioè:

Nel collegio di Jesi, dell'avvocato Teodorico Bonacci;

Nel collegio di Fabriano, dell'avvocato Filippo Mariotti.

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione.

Essendo nell'aula l'onorevole Bonacci, lo invito a giurare.

(Il deputato Bonacci giura.)

La Giunta elettorale, dopo esaminati i processi verbali dell'elezione del collegio di Maglie, propone alla Camera le conclusioni delle quali si darà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Maglie.

« La Giunta:

« Ritenuto che da rescritto 23 dicembre 1876, n° 21193, del ministro di grazia e giustizia, risulta come il commendatore Francesco La Francesca occupasse, all'epoca delle elezioni, la carica di avvocato generale presso la Corte di cassazione di Napoli, e copra solo interinalmente il posto di segretario generale presso il Ministero di grazia e giustizia;

« Ritenuto che l'ufficio di avvocato generale non era compreso fra quelli che per eccezione danno titolo alla eleggibilità;

« All'unanimità dichiara nulla la elezione del collegio di Maglie nella persona del commendatore La Francesca. »

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola metto ai voti le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Maglie nella persona del commendatore La Francesca.

(Le conclusioni della Giunta sono approvate.)

La Giunta elettorale, esaminati i processi verbali dell'elezione del collegio di Bergamo, stata contestata, propone le conclusioni delle quali si darà lettura.

QUARTIERI, segretario. (Legge)

Collegio di Bergamo.

« Ritenuto per il fatto, che nel collegio di Ber-

gamo gli elettori iscritti sono 2136, di cui nel giorno 5 novembre concorsero alle urne 1037, e nel giorno 12 novembre soltanto 130;

« Che nel primo scrutinio fu proclamato il ballottaggio fra l'onorevole Tasca Vittore che ebbe voti 533, e l'onorevole Cedrelli Francesco che riportava voti 462, non essendosi a favore di nessuno dei candidati verificate le condizioni volute dalla legge per riuscire a primo scrutinio;

« Che moriva dopo la proclamazione del ballottaggio l'onorevole Cedrelli, ed il Tasca prima del giorno del secondo scrutinio ritiravasi dalla lotta così per l'affetto che lo legava alla memoria onorata dell'amico estinto, quanto pel rispetto che doveva al partito avversario;

« Che il seggio principale trovava di non proclamare il Tasca che riportava nel secondo scrutinio voti 115, rimettendo la deliberazione alla Camera.

« Ritenuto in diritto, che, a senso dell'articolo 91 della legge elettorale, niuno può intendersi eletto se non abbia in suo favore più del terzo dei voti degli elettori, e metà dei votanti;

« Che non verificatasi tale condizione si proclama il nome dei due candidati che ebbero maggiori voti e fra essi soli avviene il ballottaggio, per cui gli elettori dei diversi partiti, si trovano in parità di condizioni nella seconda lotta elettorale;

« Che mancando tale parità di condizioni e scomparendo per un avvenimento irreparabile e fatale uno dei candidati, vengono gli elettori posti in diversa posizione, per cui non possono far valere i loro diritti, e concorrere effettivamente cogli altri alla manifestazione del loro voto;

« Che infatti i voti portati ad un morto sarebbero voti nulli, inquantochè esso non può acquistare diritti;

« Che il collegio di Bergamo non trovavasi nella condizione di votare, come lo poteva, per una persona ineleggibile fin dal primo scrutinio, ma davanti ad un fatto repentino, e non prevedibile, per cui se nel primo caso poteva manifestare la sua volontà, i suoi principii nominando persona colpita da eccezione transeunte, o di cui aveva cognizione, non poteva ritenersi valido un voto dato a persona scomparsa per un fatto subitaneo e permanente, e non noto fino dall'origine ai votanti;

« Ritenuto che gli elettori stessi hanno comprese queste condizioni eccezionali astenendosi in massa di votare, non potendo scegliere fra due candidati eleggibili, per cui proclamando il Tasca sarebbe un sorprendere la buona fede della maggioranza del collegio, non lasciando passare intera la sua volontà;

« Per questi motivi a maggioranza di voti la